FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano SCALERA, D.C.M. (matr. 3063642) e della società ASD REAL ACADEMY MADDALONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Sebastiano SCALERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Real Maddaloni, in violazione:
  a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Real Maddaloni, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore D.C.M. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Real Maddaloni alla gara Youth Napoli Soccer - A.S.D. Academy Real Maddaloni del 2.11.2025 valevole per il girone A del campionato Allievi Under 17 Provinciali;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Youth Napoli Soccer - A.S.D. Academy Real Maddaloni del 2.11.2025 valevole per il girone A del campionato Allievi Under 17 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Real Maddaloni nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. D.C.M., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

  D.C.M. (matr. 3063642), all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Real Maddaloni, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Real Maddaloni, alla gara Youth Napoli Soccer - A.S.D. Academy Real Maddaloni del 2.11.2025, valevole per il girone A del campionato Allievi Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

  ASD REAL ACADEMY MADDALONI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Sebastiano Scalera ed al cui interno e nel cui interesse il sig. D.C.M. ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Sebastiano SCALERA,

- Sig. D.C.M. (matr. 3063642),
- Società ASD REAL ACADEMY MADDALONI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sebastiano Scalera;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano SCALERA,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. D.C.M. (matr. 3063642),
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Under 17 Provinciali ss 2026/2027 per la società ASD REAL ACADEMY MADDALONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò